

# Regola di Casotto

*in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza*



## **Regolamento sulla raccolta di funghi nel territorio della Regola**



## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la raccolta dei funghi epigei sul territorio della Regola di Casotto ricadente nella Regione Veneto.
2. La raccolta dei funghi nel territorio regoliero sito nella Provincia autonoma di Trento non è oggetto del presente Regolamento.

## **Art. 2 – Campo di applicazione: definizione del territorio**

1. Il territorio della Regola di Casotto, che ricade nella Regione Veneto, fa parte dell'antico patrimonio agro-silvo-pastorale regoliero, è recintato con muro in sasso, ed è tabellato lungo i confini con apposita segnaletica (Allegato n. 1).

## **Art. 3 – Riferimenti legislativi e normativi**

1. Il presente Regolamento fa riferimento alla L.R. della Regione Veneto n. 23 del 19 agosto 1996 (e successive modificazioni ed integrazioni), alle disposizioni esecutive di attuazione emanate dalla Giunta Regionale con DGRV n. 739 del 2 maggio 2012, agli artt. del Codice Civile per quanto riguarda la tutela della proprietà ed alle determinazioni dell'Assemblea Generale dei Regolieri, espresse con Carta di Regola.

## **Art. 4 – Titolo per la raccolta**

1. La raccolta dei funghi epigei nel territorio regoliero è subordinata al possesso della ricevuta di versamento di un contributo, stabilito, a seconda della durata, come segue:
  - a) annuale: € 75,00;
  - b) mensile: € 40,00;
  - c) giornaliera: € 10,00.
2. La ricevuta di versamento ha validità nel solo territorio regoliero definito all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento, deve essere conservata per tutto il periodo di validità e deve essere presentata, unitamente ad un valido documento d'identità, in caso di accertamento da parte del personale incaricato della vigilanza.
3. La ricevuta di versamento deve garantire, ai fini dell'attività di vigilanza, la certezza del pagamento del previsto contributo. Deve pertanto riportare l'importo, i dati del titolare e il periodo di riferimento della validità del titolo.
4. Essa può, di norma, derivare dalle seguenti forme di pagamento:
  - ricevuta di versamento rilasciato direttamente dalla Regola o dai suoi delegati;
  - ricevuta bancaria (RIBA) sul c.c. IBAN IT16 E035 9901 8000 0000 0138 773.



## *Regola di Casotto*

5. I componenti dei Fuochi-famiglia Regolieri, in quanto legittimi proprietari del territorio regoliero, sono esonerati dall'obbligo di possesso della ricevuta di versamento. I regolieri avranno cura di esibire agli Organi di Vigilanza l'apposita "Dichiarazione" (Allegato n. 2), attestante la loro specifica condizione di proprietari.
6. I residenti nel territorio di Casotto che non hanno titolo di regolieri e i casottiani discendenti degli "antichi originari" che, per ragioni di lavoro, hanno dovuto emigrare e che rientrano temporaneamente in paese, sono tenuti a versare, per il rilascio del titolo per la raccolta, un contributo di Euro 20,00.
7. Il titolo per la raccolta dei funghi non può essere rilasciato a minori di età inferiore a 14 anni.

### **Art. 5 –** *Quantità di titoli per la raccolta rilasciabili*

1. La quantità di titoli per la raccolta, di durata annuale, rilasciabili nell'arco di ciascun anno solare, è stabilita in numero non superiore a 350. Nel corso degli anni a venire, viste le condizioni del bosco, la quantità e la durata dei titoli di raccolta rilasciati potranno essere riviste dal Consiglio di Amministrazione della Regola.
2. Le "Agevolazioni", di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 23/96, non concorrono al raggiungimento del limite massimo come sopra stabilito. Tali permessi, comunque, non possono superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di territorio.

### **Art. 6 -** *Soggetti abilitati alla distribuzione dei titoli per la raccolta*

1. Oltre alla Regola di Casotto, possono essere abilitati al rilascio dei titoli per la raccolta l'Istituto Bancario con convenzione di Tesoriere della Regola, Poste Italiane e i titolari di pubblici esercizi, all'uopo autorizzati dalla Regola.

### **Art. 7 –** *Giornate di raccolta*

1. I titolari di ricevuta di versamento, di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, possono effettuare la raccolta dei funghi nelle giornate di Martedì, Venerdì, Domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.
2. I Regolieri possono, inoltre, accedere alla raccolta anche nelle giornate di Mercoledì e Sabato.



**Art. 8 – Limiti di raccolta**

1. Per i titolari di ricevuta di versamento di cui all'art. 4, comma 1, del Presente Regolamento, il quantitativo massimo giornaliero di funghi raccogliabili per persona è di Kg 3, di cui non più di Kg 1 delle specie elencate nell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 23/96.
2. I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati.
3. Per i Regolieri non sono previsti limiti di raccolta.

**Art. 9 – Vigilanza**

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è demandata al personale previsto dall'art. 12 della Legge Regionale 23/96.


**Art. 10 – Sanzioni**

1. Ogni violazione al presente regolamento è punita con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 della Legge Regionale 23/96.
2. Il prodotto confiscato sarà consegnato alla Regola.

**Art. 11 – Adempimenti**

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regola invierà alla Giunta regionale, anche in modalità digitale, una relazione contenente l'importo annuale riscosso dei versamenti dei contributi per la raccolta, l'entità dei proventi delle sanzioni amministrative e la modalità di utilizzo degli stessi in interventi di tutela e di salvaguardia del territorio.





# Regola di Casotto

Piazza Samoggia, 1 – Pedemonte –VI

Legge di Stato 31/01/94, n. 97 - L.R. 19/08/96, n. 26 - D.D.R. 18 /07/01, n. 77

Antico patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà della Regola di Casotto.

## È VIETATO:

- raccogliere funghi e qualsiasi altro prodotto del bosco senza il consenso del proprietario (art. 832 e seguenti del Codice civile);
- accendere fuochi e fare qualsiasi altra cosa non conforme alla Legge forestale.



*Regola di Casotto*

## ALLEGATO N. 3

 <p><b>Regola di Casotto</b> Piazza Samoggia, 1 – Pedemonte (VI) Iscritta al n. 34 del Registro Reg.le delle persone giuridiche</p> <p>fuoco – famiglia n. _____</p> <p>Il sig..... _____ residente a ... Casotto di Pedemonte in via ..... _____</p> <p><b>fa parte della Comunità regoliera ed è proprietario del patrimonio regoliero</b></p> <p>foto</p>	<p>RETRO</p> <p>timbro</p> <p>Data _____</p> <p><b>IL PRESIDENTE</b></p> <p>_____</p>
---	---